

TIPO ANNO NUMERO  
REG. / /  
DEL / /



Circolare n. **2**

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Referenti aziendali del Sistema Informativo  
delle Aziende USL e Ospedaliere della RER  
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli  
Ai Direttori di Distretto  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure primarie  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Salute mentale  
e dipendenze patologiche  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica  
delle Aziende USL della RER

Oggetto: Applicazione della DGR n. 2099 del 30 dicembre 2013 a favore dei bambini presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti ed indicazioni per l'iscrizione volontaria di determinate categorie di cittadini comunitari.

Le Indicazioni attuative del Piano Sociale e Sanitario regionale per il biennio 2013-2014 hanno individuato la necessità di migliorare la presa in carico della popolazione fragile nelle sue diverse componenti, soprattutto di bambini in situazione di disagio.

In tale contesto, la Giunta regionale, tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, ha approvato la DGR n. 2099 del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto "Provvedimento a favore dei bambini, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti, per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria. indicazioni per l'iscrizione volontaria di determinate categorie di cittadini comunitari" (Allegato 1). Tale Provvedimento è stato condiviso con alcune Associazioni che operano in questo settore e i Pediatri di libera scelta nell'ambito del Comitato regionale per la pediatria di libera scelta.

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162  
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it  
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
DP				Classif. 3448						Fasc. 2014		

### **Ambito di applicazione e modalità operative**

#### Le prestazioni a favore dei bambini figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti

Con riferimento ai bambini figli persone immigrate non regolarmente soggiornanti presenti sul territorio regionale, il Provvedimento stabilisce il diritto alla *possibilità di effettuare la scelta del pediatra di famiglia*. La scelta del PLS è a tempo determinato, ha validità annuale dal momento dell'iscrizione, è eventualmente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14° anno di età, purché permanga la presenza nel territorio regionale.

Tale diritto è attestato attraverso il *rilascio di una tessera sanitaria cartacea* (Allegato 2) riportante la seguente dicitura:

Tessera valida esclusivamente:

- sul territorio regionale
- per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione
- per l'assistenza farmaceutica concedibile nelle farmacie della Regione
- validità annuale, dal momento dell'iscrizione, dal/al
- rinnovabile in caso di permanenza sul territorio della Regione Emilia-Romagna
- età fino a 6 anni; età > a 6 fino al compimento del quattordicesimo anno di età
- rilasciata eventuale dichiarazione di indigenza
- codice STP

Per favorire comportamenti omogenei delle Aziende USL è stato predisposto un fac-simile di tessera regionale, che si trasmette in allegato (Allegato 2).

Con riferimento alla compartecipazione alla spesa, si precisa che, a parità di condizioni con il cittadino italiano, le prestazioni a favore dei bambini in questione:

- fino al compimento del sesto anno di età, le prestazioni sanitarie e l'assistenza farmaceutica concedibile sono erogate senza oneri, qualora il bambino appartenga ad un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (art. 35 del D.Lgs. n. 286/1998 e Circolare Ministeriale n. 5/2000);
- di età > a 6 anni e fino al compimento del quattordicesimo anno di età, le prestazioni sanitarie e l'assistenza farmaceutica concedibile, sono assoggettate alla quota di compartecipazione alla spesa (ticket) e alle tipologie di esenzione in vigore, qualora il bambino appartenga ad un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza. Si richiama, inoltre, quanto determinato dalla DGR 1190/2011 e relativa Circolare n. 14bis/2011, che, in analogia con quanto previsto per le persone straniere in possesso del tesserino STP, qualora in possesso della dichiarazione di indigenza, sono da considerare ricomprese nella fascia di reddito RE1.

Si ricorda che qualora non venga rilasciata dichiarazione di indigenza le prestazioni sanitarie saranno erogate previo corresponsione delle relative tariffe.

La tessera sanitaria regionale riportante il codice STP, consentirà di ricondurre allo stesso le prestazioni usufruite e dovrà essere esibita ad ogni richiesta di prestazione.

*L'iscrizione volontaria di determinate categorie di cittadini comunitari*

Con riferimento ai cittadini comunitari, occorre preliminarmente precisare che le vigenti norme prevedono che l'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell'Unione europea che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), oppure che non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria.

Il Provvedimento, come previsto nel sopracitato Accordo Stato-Regioni, ha disposto che in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria). Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; occorre, comunque, fare presente che il soggetto che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo svolgimento di attività lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR.

*L'iscrizione volontaria al SSR* può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986, viene effettuata previa corresponsione di un importo annuale, valido per l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva:

- *cittadini comunitari*: contributo annuale di importo percentuale calcolato in base al reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo di € 387,34 ed è valido anche per i familiari a carico.

Per quanto attiene l'esatta misura del versamento, questo si calcola, come previsto dal DM 8 ottobre 1986, applicando l'aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari al corrispondente in euro 20.658,27 e del 4% per gli importi eccedenti euro 20.658,27 fino al limite del corrispondente in euro di 51.645,69.

- *cittadini comunitari se iscritti ad un corso di studio*: qualora siano senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di € 149,77. Tale iscrizione non include eventuali familiari a carico; per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari in carico, l'importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a € 387,34. Per quanto attiene l'esatta misura del versamento, questo si calcola, come previsto dal DM 8 ottobre 1986, applicando l'aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari al corrispondente in euro 20.658,27 e del 4% per gli importi eccedenti euro 20.658,27 fino al limite del corrispondente in euro di 51.645,69.

Da questo deriva che, ad esempio, se un cittadino ha un reddito di € 200.000 annuo si deve fare questo calcolo: applicare il 7,50% su 20.658,28 che è pari a euro 1.549,37; si fa la differenza tra il tetto massimo di euro 51.645,68 e 20.658,28 che dà 30.987,40 e su questo si calcola il 4% che è pari a 1.239,50.  
1.549,37 + 1.239,50 = 2.788,87 euro che è l'importo massimo che un assistito si trova a pagare.

### **La rete territoriale per facilitare e garantire l'attuazione del Provvedimento**

Nello spirito di collaborazione e responsabilizzazione degli attori coinvolti in tale ambito, diverse Associazioni operano, da alcuni anni, in questo settore, nell'ambito più complessivo del sistema di sinergie delle reti territoriali.

A tal fine le Associazioni che operano in questo settore rappresentano una risorsa importante per diffondere i contenuti del Provvedimento regionale e per favorire, quanto più possibile, l'accesso di questa popolazione fragile, alle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale a tutela della salute. In tale ottica i Direttori di Distretto devono garantire l'applicazione del presente provvedimento, nonché le problematiche relative ai soggetti destinatari, anche con riferimento alla garanzia della soluzione dei casi concreti, raccordandosi con le Associazioni direttamente coinvolte, al fine di valorizzare il ruolo e per garantire l'equità di accesso ai bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non regolarmente soggiornanti (STP).

Distinti saluti.

Tiziano Carradori  


